



GIUDICE DI PACE DI ROMA

Oggetto: misure organizzative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 – provvedimento n. 8 int del 13/03/2020 - modifiche

Il Presidente del Tribunale di Roma e il Dirigente Amministrativo

Preso atto che l'art. 119 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-1”* ha disposto in materia di misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio che *“ In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all'articolo 83.”*;

letto, altresì, il DPCM del 22 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6”* che all'art. 1 lett. e) dispone che *“sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146”*;

considerato che, alla luce delle nuove disposizioni, il presidio giornaliero di due unità istituito presso l'Ufficio del Giudice di Pace, al fine di consentire ai giudici onorari di pace di depositare le sentenze e/o i decreti ingiuntivi, non può essere ricompreso nell'ambito dei servizi di pubblica utilità né in quello dei servizi essenziali di cui sopra;

al fine precipuo di assicurare la tutela della salute dei dipendenti e degli altri utenti della giustizia e fermo restando la necessità di garantire i servizi di pubblica utilità nonché i servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146;

a parziale modifica di quanto previsto nel provvedimento del 20 marzo 2020 (O.s. n. 2) e per i motivi esposti

dispongono

l'eliminazione del presidio giornaliero istituito per consentire ai giudici onorari di pace di depositare le sentenze e/o i decreti ingiuntivi e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento emesso dal referente giurisdizionale dell'Ufficio del Giudice di Pace (n. 7 int. Del 13/03/2020) che disciplinava i turni dei giudici per il deposito;

modifica

quanto disposto nel provvedimento in oggetto, disponendo che il presidio per il funzionamento quotidiano dell'Ufficio Stranieri, con riguardo ai procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi, dovrà

essere garantito attraverso apposita turnazione di 2 o 3 unità, in base alle esigenze valutate dal funzionario giudiziario referente dell'ufficio.

Le presenti disposizioni entrano in vigore immediatamente.

Si comunichi, con urgenza, al personale amministrativo e al personale giudiziario.

Si comunichi al Presidente dell'Ordine degli Avvocati.

Si comunichi alla Camera Penale e Civile di Roma

Si comunichi alle OO.SS., RSU e R.L.S. in sede.

Si dispone la pubblicazione del presente ordine di servizio sul sito web dell'Ufficio.

Il Dirigente amministrativo

reggente dell'Ufficio del G.D.P. di Roma

Caterina Stranieri

Il Presidente del Tribunale

Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma

Francesco Monastero